

I manuali

S.A.I.? 
Anffas in - rete

Invalidità civile e stato di handicap



1958
2008





Collana "I Manualetti S.A.I.? Anffas in-rete"

Realizzata a cura del **S.A.I.? Nazionale Anffas Onlus**

"S.A.I.? Anffas in-rete - Progetto cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006"



Anffas Onlus

Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Presentazione Collana

La collana **"I manualetti"**, realizzata da **Anffas Onlus** nell'ambito del **Progetto Cofinanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale - ex legge 383/2000 - bando anno 2006 "S.A.I.? Anffas in-rete"** si propone di affrontare, in maniera chiara ed accessibile a tutti, i principali diritti ed agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ed ai loro genitori e familiari.

"I manualetti":

- Agevolazioni lavorative
- Inclusione scolastica
- Inserimento lavorativo
- Invalidità civile e stato di handicap
- Mobilità
- Tutela giuridica

I manualetti S.A.I.?
Anffas in - rete



Il presente "manualetto" ha l'intento di illustrare, in maniera schematica, le procedure per poter ottenere i **certificati di invalidità civile e dello "stato di handicap" ai sensi della Legge n. 104/1992.**

Tali accertamenti, dovrebbero essere sempre il punto di partenza per l'attivazione di tutti i benefici, gli esoneri, le agevolazioni ed i servizi per ogni persona con disabilità. Infatti, solo partendo da una corretta ricognizione dello stato di salute e dello specifico svantaggio sociale conseguente ad una certa condizione personale di disabilità, si possono poi attivare tutti gli interventi ed i servizi volti a rispondere alle specifiche esigenze.

Pertanto, gli accertamenti volti all'individuazione dell'invalidità civile e/o dello "stato di handicap" costituiscono il primo passo per far emergere una condizione personale, certi bisogni e certe aspettative, che dovrebbero, poi, trovar rispondeva in tutta una serie di interventi che permettano alle persone con disabilità di essere incluse in ogni ambito sociale. Pertanto gli stessi non andrebbero visti solo come meri adempimenti burocratici attraverso i quali accedere alle provvidenze economiche o ai vari benefici collegati.

Tali procedure, invece, devono essere l'occasione per far emergere una reale condizione della persona che non è solo quella di "dis-abilità" (intesa in senso di mancanza o menomazione di alcuni apparati o funzioni biologiche), ma di un "universo di aspettative, esigenze", ben analizzate ed individuate, affinché possano seguire risposte effettivamente mirate ed efficaci.

Infatti, solo affrancandosi da una visione della disabilità nel senso di mera mancanza di qualcosa, potrà iniziarsi a pensare la "costruzione" di un nuovo sistema, in cui le persone con disabilità, siano innanzitutto, Persone, con una loro identità e dignità.

Tale atteggiamento anima, da anni, tutti i medici che Anffas nomina, come propri rappresentanti, nelle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, presenti in ciascuna ASL d'Italia.

Ma si è consci che per poter modificare lo spirito con cui gli accertamenti in questione debbono essere vissuti, si debba condividere queste esperienze procedurali e la ratio che soggiace dietro alle stesse, non solo con i medici Anffas, ma con le famiglie, gli operatori sociali, le persone con disabilità e le associazioni del settore ed è questo l'obiettivo che il manualetto si prefigge di raggiungere. Una particolare attenzione si avrà nei confronti di alcune modifiche che, ultimamente, sono state poste in essere, anche grazie alle sollecitazioni di Anffas, in quanto aderente alla FISH.

Si deve, infatti, ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 della Legge n. 80/2006, si è prevista l'esclusione dalle visite cc.dd. "di rivedibilità" per le persone che siano affette da patologie stabilizzate o progressive, che abbiano dato titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento della possibilità delle Regioni di porre in essere una modulistica e/o delle modalità operative per l'attivazione e la definizione di tali accertamenti più semplificata.

In ogni caso, tale esplorazione non può non tener conto anche delle contromisure giudiziarie che possono essere adottate nel caso in cui gli accertamenti non siano stati posti in essere in maniera corretta.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

INDICE

Certificato di invalidità civile	pag. 6
Critiche per valutare in percentuale l'invalidità civile	pag. 9
Rivedibilità	pag. 11
Invalidità civile per minori	pag. 12
Stato di handicap	pag. 13
Contestazione degli accertamenti di invalidità civile e dello stato di handicap	pag. 15
Provvidenze economiche	pag. 17

Definizione e chiarimenti iniziali:

È il certificato volto ad attestare **le difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana, a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.**

In particolare, con tale certificato si attesta, per le persone maggiorenni la perdita delle generiche capacità lavorative (rappresentata in percentuale di invalidità). Viceversa, la valutazione d'invalidità civile per i minori (non aventi, di per sé, capacità lavorative) tiene conto delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari età.

Possono essere considerate invalidi civili anche le persone ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ma ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e dell'eventuale concessione dell'indennità di accompagnamento.

N.B. L'invalidità è civile quando non deriva da cause di guerra, di servizio, di lavoro.

Differenza con il certificato dello stato di handicap:

Il certificato di invalidità civile attiene esclusivamente ad una **valutazione medico-legale**, che tenga presente della patologia diagnosticata e di quanto questa limiti le funzioni neurologiche, deambulatorie, sensitive, di autodefinizione della persona. Invece, con il certificato dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, si attestano le ripercussioni sociali e di relazione che un certa disabilità può comportare per la persona.

Procedura per il rilascio del certificato:

Per ottenere il certificato di invalidità civile occorre seguire delle fasi procedurali che verranno analizzate, in maniera distinta, in ogni loro singola parte.

Occorre, però, da subito precisare che l'intero iter deve concludersi entro 270 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Presentazione domanda:

La domanda per essere sottoposti a visita per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere presentata **agli Uffici Invalidi Civili delle ASL** competenti per territorio. In alcuni Distretti Socio-sanitari, la domanda può anche essere presentata presso i Comuni che, d'intesa con la ASL, curano la raccolta delle istanze.

La stessa deve essere redatta sul modello prestampato in uso presso la Regione di residenza. Tale modello può essere stato modificato, in ossequio alla facoltà di ciascuna Regione di procedere allo snellimento delle modalità operative per tale accertamento, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 80/2006 (alcuni prestampati sono scaricabili dalla pagina web <http://www.anf-fas.net/Page.asp/id=491>).

A tal proposito, occorre ricordare che i prestampati sono differenti a seconda che l'istante sia una persona minore/interdetta o sia una persona maggiorenne non interdetta.

Nelle prime due ipotesi (minore o interdetto) l'istanza deve essere presentata da chi ne ha la rappresentanza legale (in quanto genitore o tutore), mentre nel caso di maggiorenne non interdetto l'istanza può essere direttamente pre-

sentata per proprio conto.

Unitamente alla domanda deve essere presentato il certificato del medico di base contenente la richiesta di visita per l'accertamento dell'invalidità civile e l'indicazione della patologia che si ritiene debba essere valutata dalla Commissione.

Inoltre, occorrerà allegare un'adeguata documentazione sanitaria (proveniente da strutture pubbliche).

Quest'ultima documentazione potrà anche essere presentata in un secondo momento ed, addirittura, al momento della visita di accertamento.

N.B. Moltissime Associazioni Locali Anffas hanno già, presso la loro sede, i prestampati per la domanda ed aiutano le famiglie a compilare la stessa, oltre che, in alcuni casi, a presentarla presso gli Uffici competenti.

Convocazione per visita:

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Commissione deve comunicare la data per la convocazione a visita, contenente anche il luogo e la data della stessa. Qualora tale termine non fosse rispettato, l'istante può presentare all'Assessore Regionale della Sanità una diffida a provvedere.

Qualora la persona da visitare fosse impossibilitata, in virtù della propria patologia, a presentarsi nel luogo di convocazione, potrebbe chiedere (se non già fatto al momento dell'istanza) che si esegua una "**visita domiciliare**", ossia una visita presso il proprio domicilio.

Potrebbe anche succedere che la persona da visitare abbia un legittimo impedimento a presentarsi a visita proprio per il giorno di convocazione. In tal caso, la persona potrebbe chiedere, documentando l'impedimento, il differimento della data.

Ma anche nel caso in cui non ci si presentasse a visita, senza aver comunicato nulla, la Commissione dovrebbe porre in essere una seconda convocazione. Solo nel caso in cui la persona non si presentasse anche a tale ulteriore visita, la sua domanda verrebbe respinta.

Visita:

La visita per l'accertamento di invalidità civile è posta in essere da un collegio medico, (presente, di regola, in ciascun distretto socio-sanitario delle Asl), denominato, in gergo, "**Commissione Asl per l'accertamento dell'invalidità civile**".

In alcune province tale Commissione non effettua visite per le disabilità di tipo sensoriale, essendoci apposite Commissioni Provinciali per tali accertamenti.

Compongono il collegio della Commissione, innanzitutto, tre medici designati dalla Asl tra i propri dipendenti o convenzionati. Di questi, almeno uno deve essere un medico specialista in medicina legale (assumendo le funzioni di Presidente del collegio), mentre tra gli altri due ve ne deve essere almeno uno specializzato in medicina del lavoro.

I tre medici nominati dalla Asl sono, di volta in volta, integrati, in base al tipo di disabilità da valutare, da un medico designato da una delle seguenti Associazioni: **Anffas** (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), **Anmic** (Associazione Nazionale Mutilati ed

Invalidi Civili), **Uic** (Unione Italiana Ciechi), **Ens** (Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza ai Sordomuti).

In ogni caso, la Commissione può definire l'accertamento con la presenza di almeno tre medici, sia, o no, uno di essi un medico in rappresentanza delle Associazioni.

Alla visita la persona con disabilità può presentarsi accompagnata anche da un medico di propria fiducia.

Qualora la Commissione lo ritenga utile possono anche essere disposti ulteriori accertamenti prima di pronunciarsi sulla valutazione definitiva.

La Commissione redige un verbale della visita che, poi, se confermato dalla Commissione Inps di Verifica, costituirà il c.d. "**certificato di invalidità civile**". Sullo stesso vengono segnate, oltre alle generalità della persona con disabilità, anche la **diagnosi, il grado di percentuale d'invalidità** e le **residue generiche capacità lavorative** (qualora la persona venga considerata collocabile al lavoro).

Valutazione della commissione della verifica:

L'esito dell'accertamento posto in essere dalla Commissione Asl (unitamente alla documentazione sanitaria a suo tempo presentata dall'istante) viene comunicato all'**Inps**. Tale Istituto è deputato ad eseguire, attraverso le proprie **Commissioni Provinciali di Verifica**, un controllo formale e di merito circa quanto deliberato dalla Commissione Asl di I grado.

Fino al 1 aprile 2007, tale compito, invece, era di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvedeva attraverso le cc.dd. "Commissioni Periferiche" istituite presso gli Ospedali Militari.

La Commissione di Verifica è composta da medici INPS, dipendenti o convenzionati, e, volta per volta integrata dai medici designati dalle Associazioni Anmic, Uic, Ens, ma non da Anffas, così come, invece, previsto per la Commissione ASL (circa l'inserimento dei medici rappresentanti Anffas all'interno delle Commissioni di Verifica Inps si sono già registrate positive intenzioni governative).

La Commissione di Verifica Inps (CMVP) potrebbe ritenere opportuno, anche a seguito dell'analisi della documentazione sanitaria presentata dall'istante al momento della domanda, disporre, previa esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, ulteriori accertamenti.

Tali accertamenti possono essere demandati alla ASL, oppure essere direttamente effettuati dalla Commissione Inps.

Nel primo caso, la Commissione Medica ASL, preso atto dei nuovi accertamenti disposti, effettua una nuova visita e redige un ulteriore verbale che ripercorre l'iter del precedente; nel secondo caso, il giudizio viene pronunciato direttamente dalla CMVP che, terminata la procedura sanitaria, invia copia della documentazione alla Commissione Medica ASL.

Invece, se la Commissione di Verifica non sospende la pratica per accertamenti ulteriori, **decorsi 60 giorni dalla trasmissione all'Inps, il verbale redatto dalla Commissione ASL si intende convalidato, per silenzio-assenso**.

Valutazione della commissione della verifica:

La Commissione ASL, all'atto della ricezione dei verbali esaminati dalla Commissione Medica di Verifica Inps (o quando siano trascorsi i 60 giorni dalla trasmissione del verbale alla CMVP e non sia pervenuta alcuna richiesta di sospensione) invia, con raccomandata a/r, un originale del verbale all'interessato. Se la minorazione accertata può dar luogo ad una provvidenza economica, la Commissione certificante (Commissione Asl o Commissione Inps di Verifica) trasmette d'ufficio copia dell'istanza e copia del verbale sanitario all'Ente preposto alla concessione (Prefettura o, nella stragrande maggioranza delle Regioni, Comune di residenza).

Inserire verbale commissione medica richiesta di aggravamento:

Qualora le condizioni di una persona già dichiarata invalida civile peggiorasse, questa potrebbe chiedere di essere nuovamente sottoposta a visita, affinché si accerti tale **aggravamento** e si assegni, quindi, una percentuale superiore a quella precedentemente assegnata o l'indennità di accompagnamento/comunicazione precedentemente non concessa.

Per essere sottoposti alla visita per l'aggravamento bisognerà seguire nuovamente l'iter delineato, con l'accortezza che il medico di base rediga la richiesta di visita specificando quali siano gli elementi che determinano un aggravamento delle condizioni del paziente e che l'istante depositi congiuntamente alla domanda una documentazione sanitaria comprovante le modificazioni intervenute nel quadro clinico preesistente.

Criteria per valutare in percentuale l'invalidità civile

Table ministeriali:

Per l'attribuzione delle percentuali di invalidità per ciascuna minorazione o malattia invalidante, la commissione per l'accertamento dell'invalidità civile fa riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministero della Salute 5 febbraio 1992 (scaricabili dalla pagina web <http://www.anffas.net/Page.asp?id=492>).

Nelle suddette tabelle sono riportate tutte le patologie e, accanto a ciascuna di esse, vi è o una percentuale di invalidità fissa oppure una fascia di percentuali, entro cui la Commissione può stabilire i punti percentuali da riconoscere.

ESEMPIO

Per il tumore di Wilms è prevista una percentuale fissa di invalidità pari al 95%.

Per la psicosi ossessiva è previsto che il minimo sia il 71%, mentre il massimo l'80%. Pertanto la Commissione si potrà attestare su una percentuale di invalidità rientrante nella fascia 71%- 80%

Qualora la patologia presente nella persona da visitare non sia stata prevista nelle tabelle ministeriali, occorrerà utilizzare il c.d. "criterio analogico", verificando se tale specifica patologia possa rientrare in senso ampio in un'altra già prevista nelle tabelle

Compresenza di più infermità:

Se per la stessa persona sono ravvisabili più "infermità" o "menomazioni", occorre valutare se le stesse rientrano all'interno di un'unica compromissione funzionale oppure sono derivanti dalla sola coesistenza di menomazioni relative a differenti apparati.

Nel primo caso, definito "**concorso funzionale di menomazioni**", all'unica compromissione funzionale non può che corrispondere un'unica previsione tabellare, con la relativa assegnazione di punti percentuali.

Mentre nel caso di **coesistenza di menomazioni di differenti apparati**, bisognerà sommare ai punti percentuali, assegnati per la patologia più grave, gli ulteriori punti percentuali per le successive altre patologie, calcolando, via via, la percentuale di ciascuna patologia così come prevista in tabella proporzionalmente alla differenza tra 100 ed i punti già assegnati per la/le precedente/i patologia/e (c.d. "calcolo riduzionistico").

ESEMPIO

Una persona che ha una coartazione aortica congenita moderata pari al 50% e una sindrome depressiva endogena lieve avrebbe diritto ad un'invalidità del 65%.

Infatti non si può sommare algebricamente al 50% della prima patologia il 30% previsto dalle tabelle per la seconda patologia. Bisogna, invece sommare al 50% solo un 15% (pari alla percentuale d'invalidità del 30% prevista in tabella, calcolando proporzionalmente la differenza tra 100 e il 50% della prima).

Eccezioni:

La determinazione del grado di invalidità può svincolarsi dal valore espresso nelle tabelle qualora la patologia presenti condizioni eccezionali non considerate nell'inquadramento tabellare (Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2004 n. 16251).

Previsione della rivedibilità nel certificato:

Nel caso in cui la Commissione medica accerta la sussistenza di **una patologia temporanea** o la probabilità che la stessa nel tempo si riduca, stabilisce anche dopo quanto tempo la persona dichiarata invalida dovrebbe nuovamente sottoporsi a visita per accertare la persistenza o meno della condizione originaria.

La previsione della rivedibilità è inserita nel verbale d'invalidità civile.

Esonero della rivedibilità:

Ai sensi dell'art. 6 Legge n. 80/2006, **le patologie stabili o progressive, che diano titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate dal controllo circa la loro persistenza.**

E' stata questa una grande conquista cui Anffas ha contribuito in maniera preponderante, anche partecipando ai vari Tavoli ed Osservatori ministeriali.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 si è precisato quali sono le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione. Il Decreto ha individuato **12 gruppi di patologie**, indicando per ciascun gruppo la documentazione sanitaria idonea a comprovare la menomazione (da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali qualora non acquisita agli atti).

Sul punto si legga l'articolo apparso su "la Rosa blu" (La rivista Anffas Onlus sulla disabilità) del dicembre 2007, pagg. 20-21.

Da ultimo, l'Inps ha chiarito con proprio Messaggio del 03/06/08 n.12727 che l'esonero dovrebbe essere disposto d'ufficio per quanti, pur versando nella situazione sopra delineata, siano ancora soggetti a visita di revisione perché in possesso di un certificato d'invalidità rilasciato precedentemente a tali novità normative e riportante, quindi, la prescrizione della rivedibilità.

Per quanto riguarda la non rivedibilità dello stato di handicap, si veda pag. 14.

Controlli d'ufficio sulla persistenza dell'invalidità:

L'Art. 80 della Legge n. 133/08 ha previsto che l'Inps verifichi la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici economici di invalidità civile.

Nello specifico, il citato articolo così dispone:

"I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle

disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasessantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”.

Invalidità civile per i minori

Criteria per accertare l'invalidità civile per i minori:

Per i minori, specie in tenera età, non si può ritenere di calcolare l'invalidità civile in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della generica capacità lavorativa a seguito di una certa patologia. Essi, infatti, salvo quanto si dirà dopo, non hanno di per sé capacità lavorativa.

Pertanto, si ritiene di subordinare il riconoscimento dell'invalidità civile dei minori alla condizione che essi abbiano **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età** (che, quindi altri loro pari età, senza quella disabilità potrebbero compiere).

N.B. Vi è da precisare che esclusivamente per i minori con età superiore ai **quindici anni** viene indicata anche la percentuale d'invalidità civile, ai soli fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.

Indennità di accompagnamento ai minori:

In passato le Commissioni Asl per l'accertamento dell'invalidità civile erano restie a riconoscere anche ai bambini in tenerissima età l'indennità di accompagnamento, provvidenza economica riconosciuta a chi è considerato impossibilitato a deambulare o necessitante di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita.

Si partiva, infatti, dal presupposto che i bambini, specie se di pochissimi mesi, avrebbero comunque avuto necessità della continua presenza ed assistenza dei genitori.

Ma negli ultimi anni la Cassazione ha ribadito che **certi bambini con disabilità “possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano”** (Cass. 1377/2003).

ESEMPIO

Un bambino potrebbe presentare, sin dalla nascita, una malformazione alla spina dorsale, tale per la quale, se messo a sedere, non riuscirebbe ugualmente a mantenere la posizione eretta da seduto, scivolando lungo la sedia. In tal caso, quel bambino avrebbe necessità di un'assistenza diversa per forme e tempi di esplicazione, rispetto ad un bambino di pari età che riuscirebbe, quanto meno, a rimanere seduto dove il genitore l'ha lasciato.

Per colui che sia stato accertato, durante la minore età, come invalido civile, **si dovrà ripresentare istanza per l'accertamento dell'invalidità civile in prossimità del compimento del diciottesimo anno di età.**

Tale adempimento è doveroso anche qualora al minore sia stata accertata una patologia stabilizzata o progressiva che abbia dato titolo all'indennità di accompagnamento o di comunicazione e per la quale, in genere, si dovrebbe essere esclusi da qualsiasi tipo di "rivedibilità".

La necessità di essere nuovamente sottoposti a visita di accertamento nasce dalla considerazione che la valutazione effettuata per i minori è totalmente diversa da quella effettuata per i maggiorenni, per i quali si tiene conto della riduzione della capacità lavorativa.

A tal proposito, si legga l'esauriente articolo apparso su La Rosa Blu (La Rivista Anffas Onlus sulla disabilità) del maggio 2007, pagg. 23-26.

Stato di Handicap

Definizione:

L' "handicap" è la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 comma I Legge n. 104/92). Pertanto, attraverso la certificazione dello "stato di handicap", si mettono in evidenza le **ripercussioni sociali che una certa patologia potrebbe causare a quella specifica persona nel vivere i singoli contesti (scuola, lavoro, luoghi ricreativi) che quotidianamente frequenta.**

Procedura per accertamento stato di handicap:

La procedura ed il collegio volto all'accertamento dello stato di handicap sono simili, ma non identici a quelli volti al riconoscimento dell'invalidità civile, essendo diversa la ratio sottostante all'una e all'altra valutazione. Infatti, con l'accertamento dello stato di handicap si deve valutare il dato maggiormente impalpabile dell'incidenza negativa nella vita di relazione, derivante dalla patologia, accertata per l'invalidità civile. Qui di seguito, si evidenzieranno le sole specificità della procedura per l'accertamento dello stato di handicap rispetto a quella dell'invalidità civile, già descritta a pag.6 e ss.

La valutazione dello stato di handicap, pur spettando sempre alla Commissione Asl per l'accertamento dell'invalidità civile, è posta in essere dallo stesso collegio medico, integrato, però, da un operatore sociale, che possa meglio evidenziare i riflessi sociali della patologia.

Proprio perchè connesse, le due valutazioni dell'invalidità civile e dello stato di handicap possono anche essere richieste ed espletate contestualmente e non necessariamente, quindi, in tempi diversi.

In ogni caso dovrebbe essere cura della persona che voglia ottenere entrambe le certificazioni consegnare una doppia istanza per il primo tipo ed il secondo tipo di accertamento (anche se spesso i prestampati per la domanda dell'una e dell'altra valutazione sono identici).

Handicap in connotazione di gravità:

Nella valutazione circa l'esistenza o meno di uno stato di handicap, la Commissione può rilevare anche una **connotazione di gravità** di tale stato, **quando la minorazione sia tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione** (art. 3 comma III L. n. 104/92).

A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell'accesso a specifici servizi e programmi.

Rivedibilità:

La legge n. 80/2006 prevede che **le persone con patologie stabili o progressive che diano titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerate anche dalle visite di controllo finalizzate "all'accertamento della permanenza... dell'handicap"**. Però, l'Inps con il Messaggio del 30 ottobre 2008 n. 23.991, ha messo in evidenza che, pur a fronte di una patologia statica ed irreversibile, vi potrebbe essere l'attivazione di tutta una serie di ausili che rimuovano o attenuino gli "ostacoli sociali", oggetto di valutazione per la definizione dello stato di handicap. Pertanto, secondo l'Inps, "può significativamente fondarsi l'esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equigerarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del giudizio." Sicuramente nei prossimi mesi occorrerà fare chiarezza, come Anffas, su questo aspetto appena evidenziato, instaurando momenti di confronto con le Istituzioni.

Certificato provvisorio di handicap:

Se la Commissione medica volta all'accertamento dello stato di handicap non si pronuncia **entro 90 giorni** dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia da accertare, in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato.

Il certificato provvisorio rilasciato dallo specialista ha validità esclusivamente per la fruizione dei permessi retribuiti per i lavoratori con disabilità e per i lavoratori che assistano congiunti con disabilità grave, ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992.

L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emanazione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica integrata.

Certificato dello stato di handicap:

L'art. 94 comma 3 Legge 289/2002 ha previsto che le persone con sindrome di down sono dichiarate, dalle competenti commissioni ASL o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. La certificazione si ottiene a seguito di richiesta corredata dalla presentazione del **cario-tipo**, ossia quell'accertamento diagnostico per immagini che permette di identificare il numero, la distribuzione e la forma dei cromosomi.

Contestazione degli accertamenti di invalidità civile e dello stato di handicap

Premessa:

Fino al 31 dicembre 2004, qualora la persona con disabilità avesse ritenuto non corretti gli accertamenti di invalidità civile e dello stato di handicap, essa poteva impugnare gli stessi con un ricorso in via amministrativa, redatto in carta semplice ed indirizzato alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Solo se il ricorso fosse stato respinto, in via esplicita o per silenzio-rigetto (nessun provvedimento entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso), la persona con disabilità avrebbe potuto presentare ricorso innanzi al Tribunale.

Attualmente, invece, per contestare le valutazioni della Commissione Asl o della Commissione Inps occorre proporre **direttamente ricorso giudiziario innanzi al Tribunale Civile**, territorialmente competente.

Termini per impugnare:

Ai sensi dell'art. 42 comma 3 della Legge n. 326/2003, il ricorso giudiziario avverso le determinazioni sull'invalidità civile o sullo stato di handicap deve essere presentato **entro sei mesi dalla data di comunicazione** all'interessato del provvedimento emanato.

Modalità per impugnare:

Il ricorso, redatto da un avvocato, deve essere presentato al Tribunale Civile – Sezione Lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza il ricorrente.

A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Giudice fissa l'udienza di discussione. Entro dieci giorni, l'avvocato del ricorrente deve notificare il ricorso con il decreto di fissazione alla Sede Provinciale Inps ed agli Uffici dell'Avvocatura di Stato.

Nel giudizio, l'Inps può essere difeso e rappresentato non solo dai propri avvocati, ma anche direttamente dai propri dipendenti, ossia da funzionari amministrativi (non così però nell'eventuale giudizio di II grado di appello).

Spese processuali:

Se il ricorso viene vinto, non dovranno essere sostenute spese processuali ed i benefici economici ricollegati ad una certa invalidità verranno pagati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda originaria. Il Giudice può, però, anche valutare che vi sia stato un aggravamento delle condizioni durante la fase amministrativa di accertamento o la fase giudiziaria ed in tal caso i relativi benefici economici saranno riconosciuti non dal momento della domanda originaria, ma da quello successivo dell'aggravamento.

Qualora il ricorso venga respinto, il Giudice non condannerà alle spese la parte ricorrente, se questi abbia avuto, nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio, un reddito personale non superiore a 18.592,44 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (in tal caso, il ricorso introduttivo dovrebbe contenere copia della dichiarazione dei redditi a riprova di questa circostanza).

Tale norma speciale di favore non si applica quando il ricorrente abbia posto


in essere un ricorso pretestuoso (cioè privo di alcun fondamento), non potendosi premiare la temerarietà dello stesso.

N.B. E' sempre fatta salva la possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del ricorrente non superi 9.723,84 euro.

SCHEMA PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DI:

INVALIDITA' CIVILE

STATO DI HANDICAP



Provvidenze Economiche

Procedura amministrativa di concessione:

Una volta definite, attraverso il verbale di invalidità civile, le condizioni sanitarie della persona con disabilità, occorre iniziare una nuova fase amministrativa, per **verificare che la persona presenti anche una serie di requisiti reddituali e personali compatibili con la concessione di provvidenze economiche assistenziali normativamente previste in favore delle persone riconosciute invalide civili**. A tal proposito, occorre ricordare che la commissione certificante (Commissione Asl o Commissione di Verifica Inps) deve comunicare la definizione dell'accertamento di invalidità civile, oltre che al diretto interessato, anche all'Ente preposto, in quella Regione, ad erogare le provvidenze economiche (Prefettura o, nella stragrande maggioranza delle Regioni, Comune di residenza).

Nell'analizzare le singole provvidenze economiche, per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, si metterà in evidenza, volta per volta, quali siano i requisiti, anche reddituali e personali, che l'ente erogatore deve accertare. Circa la futura completa riforma sia per gli accertamenti dell'invalidità civile sia per gli emolumenti (così come previsto, in linea di principio, dall'art. 24 Legge n. 328/00), si legga l'articolo apparso su "La rosa Blu" di novembre 2004, pagg. 26-29.

Gli importi delle varie provvidenze sono contenuti in **tabelle**, aggiornate anno per anno e calcolati in base al reddito dell'anno precedente. In questo volume si fa riferimento alle tabelle 2008 ed i redditi 2007.

Prestazioni spettanti agli invalidi civili in genere

Indennità mensile frequenza:

Spetta ai **minori di 18 anni cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che abbiano un reddito annuo non superiore ad euro 4238,26**. L'erogazione dell'indennità è subordinata alla frequenza di scuole, centri di formazione o di addestramento professionale, centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziale e viene corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza. L'importo mensile dell'indennità è pari ad **euro 246,73**.

L'indennità mensile di frequenza non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti, l'indennità prevista per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione prevista per i sordi perlinguali.

Assegno mensile di frequenza:

Spetta agli **invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che presentino una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% e che non abbiano un reddito superiore ad euro 4.238,26**. L'importo

mensile è pari ad **euro 246,73**. L'assegno è, di regola, incompatibile con le rendite o le pensioni di invalidità a carico di qualsiasi ente (Stato, Inps, Inail).

Pensione di inabilità:

Spetta agli **invalidi civili totali** (ossia a coloro che siano stati dichiarati invalidi al 100%) di età compresa **tra i 18 ed i 65 anni**, che non superino un reddito annuo di **euro 14.466,67**.

L'importo dell'assegno mensile è pari ad **euro 246,73** ed è possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità di accompagnamento:

Spetta a chi abbia un'**invalidità del 100%** e sia **impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita ed abbia la conseguente necessità di un'assistenza continua**.

L'importo mensile dell'indennità è di **euro 465,09** ed è **erogato indipendentemente dal reddito e dall'età del beneficiario**.

L'indennità di accompagnamento non è cumulabile con l'indennità mensile di frequenza né con analoghe indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione del beneficiario per il trattamento più favorevole. Il riconoscimento di tale indennità è **compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa**.

RIASSUMENDO...

ETA'	PROVVIDENZE ECONOMICHE
Da 0 a 18 anni	- Indennità di frequenza - Indennità di accompagnamento
Da 18 a 65 anni	- Assegno mensile di assistenza - Pensione di inabilità - indennità di accompagnamento
Oltre 65 anni	- Indennità di accompagnamento

Indennità di accompagnamento per i "ciechi assoluti":

Spetta ai "ciechi assoluti", **indipendentemente dall'età o dal reddito**, ed è pari a **733,41 euro** al mese.

È cumulabile con l'indennità di accompagnamento prevista in favore degli invalidi civili e con la pensione di reversibilità. È compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Pensione ai ciechi assoluti:

Spetta ai "ciechi assoluti" **maggioresni** che non superino come reddito annuale 14.466,67 euro. Tale pensione ha un importo mensile di **euro 266,83**. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità speciale per ventesimisti:

Spetta a chi abbia un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, indipendentemente dall'età o dal reddito, ed è pari ad **euro 172,86** al mese. L'indennità speciale è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai "ciechi civili" parziali.

Pensione ai ciechi parziali ventesimisti:

Spetta, **indipendentemente dall'età**, a chi abbia un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ed abbia un reddito annuale inferiore a 14.466,67 euro. L'importo della suddetta pensione è pari ad **euro 246,73** al mese. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Assegno mensile a vita per decimisti:

Spetta ai **maggioresni** che presentino un residuo visivo superiore ad un ventesimo, ma inferiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Tale assegno mensile è di importo pari ad **euro 246,73** e viene erogato solo se il decimista non superi col proprio reddito annuale 4.238,26 euro. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Prestazioni spettanti ai "sordomuti"

Indennità mensile di frequenza:

Spetta ai **minori di 18 anni** che presentano una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell'orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz e che, per la loro minorazione, devono far ricorso a continui e periodici trattamenti riabilitativi o terapeutici.

L'erogazione dell'indennità è subordinata alla frequenza di scuole, centri di formazione o di addestramento professionale, centri ambulatoriali o diurni anche di tipo semi-residenziale e viene corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza.

L'importo mensile è pari ad **euro 246,73**.

L'indennità mensile di frequenza non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti, l'indennità prevista per i "ciechi parziali", l'indennità di comunicazione prevista per le persone con sordità prelinguale.

Pensione ai sordomuti:

Spetta alle persone tra i 18 ed i 65 anni per le quali sia stata riconosciuta una ipoacusia congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato (pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 200 Hz nell'orecchio migliore).

L'importo mensile della pensione è pari ad euro 246,73 e non viene corrisposto se la persona sordomuta ha un reddito annuo superiore ad euro 14.466,67. E' possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità di Comunicazione:

Spetta a chi abbia una ipoacusia congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Qualora il richiedente la prestazione non abbia ancora compiuto il 12° anno di età l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore.

Se invece il richiedente la prestazione ha già compiuto il 12° anno di età occorre un'ipoacusia superiore ai 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore. L'importo mensile dell'indennità è pari ad euro 233,00 al mese ed essa è erogata anche se il titolare è ricoverato in un istituto.



In questo “manualetto”:

Certificato di invalidità civile

Criteri per valutare l'invalidità

Rivedibilità

Invalidità civile per i minori

Stato di handicap

Contestazione degli accertamenti

Provvidenze economiche



Anffas Onlus

Via E. Gianturco, 1 - 00196 Roma

Tel. 06/3212391 - 06/3611524

Fax 06/3212383

naZIONALE@anffas.net - www.anffas.net